



COMUNICATO N. 80/DIV – 15 NOVEMBRE 2022

80/236

CAMPIONATO SERIE C 2022-2023

GARE DEL 12,13 E 14 NOVEMBRE 2022

Si riportano i risultati delle gare disputate il 12, 13 e 14 Novembre 2022

13^a Giornata Andata

GIRONE A

ALBINOLEFFE	SANGIULIANO	1-1
ARZIGNANO V.	MANTOVA	0-1
FERALPISALÒ	LECCO	0-0
JUVENTUS NEXT GEN	PRO VERCELLI	1-0
NOVARA	PRO PATRIA	1-0
PERGOLETTESE	TRENTO	2-1
PIACENZA	PORDENONE	0-3
PRO SESTO	PADOVA	2-0
TRIESTINA	RENATE	1-1
VIRTUS VERONA	L.R. VICENZA	1-2

GIRONE B

ANCONA	IMOLESE	1-0
AQUILA MONTEVARCHI	VIS PESARO	0-0
FERMANA	ALESSANDRIA	0-0
FIorenZUOLA	CARRARESE	2-0
GUBBIO	RECANATESE	1-3
OLBIA	S. DONATO TAVARNELLE	2-2
REGGIANA	PONTERA	1-1
RIMINI	TORRES	1-1
SIENA	LUCCHESI	0-1
VIRTUS ENTELLA	CESENA	0-0

GIRONE C

AUDACE CERIGNOLA	PICERNO	1-1
AVELLINO	GIUGLIANO	0-1
CROTONE	FIDELIS ANDRIA	2-1
GELBISON	TURRIS	1-0
JUVE STABIA	VIRTUS FRANCAVILLA	2-0
MONOPOLI	FOGGIA	0-2
MONTEROSI TUSCIA	CATANZARO	0-1
PESCARA	ACR MESSINA	1-0
POTENZA	LATINA	3-0
TARANTO	VITERBESE	2-1

DECISIONI GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nelle sedute del 14 e 15 Novembre 2022 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

"

GARE DEL 12,13 E 14 NOVEMBRE 2022

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:

ESIMENTI

Il Giudice Sportivo,
premesse che in occasione delle gare disputate nel corso della tredicesima giornata di andata del campionato i sostenitori delle Società A.C.R. MESSINA, AUDACE CERIGNOLA, CARRARESE, FIDELIS ANDRIA, LATINA, OLBIA e PESCARA hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 CGS:
- introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
- ovvero intonato cori offensivi nei confronti dei tifosi di altre società o di altri destinatari, ritenuti da questo Giudice di non particolare gravità, anche in considerazione della loro dimensione, contenuto o percepibilità;
considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,

DELIBERA

salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.

SOCIETA'

AMMENDA

€ 1500

CARRARESE

A) per avere la metà circa dei suoi sostenitori presenti nel Settore loro riservato, al 23° minuto del secondo tempo, intonato, per due volte, cori oltraggiosi nei confronti delle Forze dell'Ordine;

B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore loro riservato, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, al 36° minuto del secondo tempo, sul terreno di gioco un bicchiere di plastica contenente liquido.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

€ 1500

LUCCHESI per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato al 56° minuto ed a fine gara complessivamente otto

bicchieri contenenti birra, di cui uno sul terreno di gioco e sette all'interno del recinto di gioco, senza colpire alcuno.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e che non si sono verificate conseguenze dannose e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

€ 1500

PESCARA per avere per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, presenti nel Settore Curva loro riservato, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver fatto esplodere all'interno del recinto di gioco due petardi di notevole intensità all'11° ed al 28° minuto del secondo tempo, senza conseguenze per terzi o cose.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

€ 1500

RIMINI

A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver fatto esplodere, in un Settore loro riservato, un petardo di media potenza, circa 10 minuti prima dell'inizio della partita, senza alcuna conseguenza;

B) per avere circa cinquanta suoi sostenitori presenti nella Curva Est intonato cori oltraggiosi e comportanti offesa, denigrazione e insulto per motivi di origine territoriale nei confronti della Città e della tifoseria della Squadra avversaria, al 67°, al 72° minuto ed a fine gara.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose a seguito dell'esplosione del petardo. (r. proc. fed., r. c.c.).

€ 1300

TRIESTINA

A) per avere alcuni dei suoi sostenitori presenti nella Curva Furlan al 53° minuto circa intonato, per due volte, cori oltraggiosi nei confronti delle Istituzioni;

B) per non avere assicurato l'erogazione dell'acqua calda negli spogliatoi al termine della gara.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 6 artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e i modelli organizzativi adottati (r. arbitrale, r. proc. fed., r.c.c.).

€ 1200

JUVE STABIA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver fatto esplodere nel Settore loro riservato materiale pirotecnico di bassa intensità, quindici dal 5° al 30° minuto del primo tempo e nove dal 2° al 12° minuto del secondo tempo.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti ed il numero complessivo del materiale utilizzato, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose (r. proc. fed., r. c.c.).

- € 1000 **CROTONE** per avere circa 200 suoi sostenitori, occupanti il Settore Curva Sud, intonato più volte, al 21° minuto del secondo tempo, cori oltraggiosi nei confronti delle Forze dell'Ordine.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r.c.c.).
- € 800 **AUDACE CERIGNOLA** per avere il 90% circa dei suoi sostenitori presenti nel Settore denominato Curva Sud intonato cori oltraggiosi:
1 - alle ore 17:25 circa, nei minuti antecedenti l'inizio della gara, nei confronti di Tifosi avversari, ripetendolo per sei volte e per circa 15 secondi;
2 - alla fine della gara, nei confronti di una Squadra avversaria per tre volte, per circa 13 secondi.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
- € 800 **FIDELIS ANDRIA** per avere la quasi totalità dei suoi sostenitori, occupanti il Settore Ospiti e quantificabili in circa 150 unità, intonato, al 27° minuto del primo tempo, più volte cori oltraggiosi nei confronti delle Forze dell'Ordine.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r.c.c.).
- € 800 **PADOVA** per avere quasi tutti i suoi sostenitori presenti nella Tribuna Laterale Est, al fischio finale del primo tempo, per cinque volte, intonato cori oltraggiosi nei confronti delle Forze dell'Ordine.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S. (r. proc. fed., r.c.c.).

DIRIGENTI NON ESPULSI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE **A TUTTO IL 22 NOVEMBRE 2022 E EURO 500 DI AMMENDA**

D'AMBROSIO VINCENZO

(POTENZA)

per avere tenuto un comportamento non corretto in quanto indicato nella distinta di gara fra i componenti la panchina aggiuntiva, per l'intera gara camminava e sostava in piedi nel recinto di giuoco all'altezza della bandierina del calcio d'angolo posta sul lato ingresso spogliatoio e vicino alla postazione del IV Ufficiale di gara, nonostante l'invito a stare seduto in panchina rivoltagli dal Commissario di Campo.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, codice giustizia sportiva, valutate le modalità complessive dei fatti. (r. proc. fed, r.c.c., panchina aggiuntiva).

AMMONIZIONE (I INFR)

ROCCHI MARCO
CELENZA LUCIO

(MONTEROSI TUSCIA)
(VITERBESE)

ALLENATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA E EURO 1000 DI AMMENDA

D'ALTERIO SALVATORE (RIMINI)

A) per avere, tra il primo e secondo tempo, mentre si trovava negli spazi antistanti gli spogliatoi, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'Arbitro, pronunciando frasi irrispettose nei suoi confronti per contestare il suo operato;

B) per avere tenuto un comportamento non corretto in quanto, alla ripresa della partita, dopo il provvedimento di espulsione, lo stesso si tratteneva nel recinto di gioco, dietro la porta della Torres e veniva fatto allontanare e accompagnato in Tribuna.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., ritenuta la continuazione e valutate le modalità complessive della condotta (supplemento referto arbitrale, r.c.c.).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA E EURO 500 DI AMMENDA

DEI EMILIANO (MONTEROSI TUSCIA)

per avere, al 50° minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento non corretto e una condotta irrispettosa e nei confronti dell'Arbitro, in quanto usciva intenzionalmente dall'area tecnica, si alzava dalla panchina e calciava un pallone sul terreno di gioco per dissentire nei confronti di una sua decisione.

Misura della sanzione in applicazione degli artt.4, 13 comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. IV Ufficiale, panchina aggiuntiva).

GIUNTOLI CLAUDIO (LUCCHESI)

per avere, al 30° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'Arbitro, in quanto usciva intenzionalmente dall'area tecnica per dissentire nei confronti di una sua decisione.

Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

DOUDOU DIAW (FIDELIS ANDRIA)

per avere, al 26° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'Arbitro, in quanto usciva intenzionalmente dall'area tecnica per dissentire nei confronti di una sua decisione.

Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

ALLENATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (III INFR)

TOSCANO DOMENICO
VOLPE GENNARO

(CESENA)
(VIRTUS ENTELLA)

AMMONIZIONE (II INFR)

LELLI NICO

(SIENA)

AMMONIZIONE (I INFR)

VARGAS PALACIOS JORGE FRANCISCO

(PRO PATRIA)

RASTELLI MASSIMO

(AVELLINO)

RAFFAELE ADDAMO GIUSEPPE

(POTENZA)

GABURRO MARCO

(RIMINI)

PREPARATORI ATLETICI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA E EURO 500 DI AMMENDA

DE LUCE ROBERTO

(CROTONE)

per avere tenuto un comportamento non corretto prendendo posto per tutta la durata della gara sulla panchina principale in luogo di quella aggiuntiva (come da distinta consegnata al Direttore di Gara) e, munito di telefono cellulare con auricolari, fornendo costantemente indicazioni tecniche all'Allenatore in seconda in panchina in sostituzione dell'Allenatore squalificato.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti. (r. proc. fed., panchina aggiuntiva).

MASSAGGIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (I INFR)

BERARDOCCO BRUNO

(CATANZARO)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

CONTINI GIANLUCA

(OLBIA)

per avere, al 47° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti del calciatore avversario CONTIPELLI MATTEO, in quanto a gioco in svolgimento lo colpiva con una testata sul petto provocando la reazione violenta dello stesso.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e la condotta differente (testata) rispetto a quella tenuta dal suo avversario (spallata) e considerato che non risultano conseguenze a carico dell'avversario (supplemento referto arbitrale).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA E EURO 1000 DI AMMENDA

CONTIPELLI MATTEO

(S. DONATO TAVARNELLE)

per avere, al 47° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti del calciatore avversario CONTINI GIANLUCA in quanto dopo essere stato colpito con una testata sul petto reagiva colpendolo a gioco fermo con una spallata sul petto.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e la condotta differente (spallata) rispetto a quella tenuta (testata) dal suo avversario e considerato che non risultano conseguenze a carico dell'avversario (supplemento referto arbitrale).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

VERGARA ANTONIO (PRO VERCELLI)
per avere, al 47° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'Arbitro pronunciando al suo indirizzo una frase irrispettosa.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti.

MAIORINO PASQUALE (VIRTUS FRANCAVILLA)
per avere, al 18° minuto del primo tempo, tenuto, una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

MEZZONI FRANCESCO (ANCONA)
MERCATI ALESSANDRO (CARRARESE)
BULEVARDI DANILO (GUBBIO)
AGYEMANG GIUSEPPE (IMOLESE)
VANO MICHELE (RIMINI)
MERCADANTE MARIO (CESENA)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

RAMOS BORGES EMERSON (OLBIA)
per avere, al termine della gara, entrando in campo dalla panchina, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti del IV Ufficiale di gara e dell'Arbitro, pronunciando parole irrispettose nei loro confronti mentre si trovava ad una distanza di circa sei metri da ciascuno di essi (che a loro volta si trovavano uno avanti al calciatore e l'altro dietro e non hanno ascoltato le parole refertate).
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta. (r. proc. fed., supplemento proc. fed).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

FERRI LUCA (TRENTO)
GELLI FRANCESCO (ALBINOLEFFE)
NUNZELLA LEONARDO (ALESSANDRIA)
CASINI RICCARDO (ARZIGNANO V.)
LIGI ALESSANDRO (AUDACE CERIGNOLA)
ESPOSITO EMMANUELE (PICERNO)
BATTISTINI MATTEO (LECCO)
CIANCI PIETRO (CATANZARO)
DEROSE FRANCESCO (CESENA)
TRIBUZZI ALESSIO (CROTONE)
ICARDI SIMONE (FERALPISALO')
SALVEMINI FRANCESCO PAOLO (GIUGLIANO)
MAGGIONI TOMMASO (JUVE STABIA)
BARRENECHEA ENZO ALAN TOMAS (JUVENTUS NEXT GEN)

MINALA JOSEPH MARIE	(OLBIA)
MAURIZII EMANUELE	(PRO SESTO)
QUACQUARELLI GABRIELE	(RECANATESE)
RAPARO MARCO	(RECANATESE)
ROSSI ALESSIO	(S. DONATO TAVARNELLE)
BUGLIO DAVIDE	(SIENA)
SILVESTRI LUIGI	(SIENA)
FERRARA ANTONIO	(TARANTO)
LABRIOLA VALERIO	(TARANTO)
MASALA ALESSANDRO	(TORRES)
DANTI DOMENICO	(VIRTUS VERONA)
MUNGO DOMENICO	(VITERBESE)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

SPERANZA MATTIA	(ALESSANDRIA)
SIMONETTI PIER LUIGI	(ANCONA)
PRESTIA GIUSEPPE	(CESENA)
CIOFI ANDREA	(CESENA)
BACCHETTI LORIS	(FERALPISALO')
MIGNANELLI DANIELE	(JUVE STABIA)
QUIRINI ETTORE	(LUCCHESE)
MESSORI PIETRO	(MANTOVA)
VERDE FRANCESCO	(MONTEROSI TUSCIA)
BENALOUANE YOHAN	(NOVARA)
CIANCIO SIMONE	(NOVARA)
BIANCU ROBERTO	(OLBIA)
INCERTI DAVIDE FABRIZIO	(OLBIA)
EMMAUSSO MICHELE CLAUDIO	(POTENZA)
CAPOGNA RICCARDO	(PRO SESTO)
SALA ALESSANDRO	(PRO SESTO)
CORRADINI GIOVANNI	(PRO VERCELLI)
ROSAFIO MARCO	(REGGIANA)
BALDASSIN LUCA	(RENATE)
PEDONE ALEX	(SANGIULIANO)
DI SANTO FRANCESCO	(SIENA)
CAVION MICHELE	(L.R. VICENZA)
ZAMPARO LUCA	(VIRTUS ENTELLA)
BAKAYOKO ABOUBAKAR	(VIS PESARO)
ZOIA RICCARDO	(VIS PESARO)
MONTEAGUDO JUAN CRUZ	(VITERBESE)

AMMONIZIONE (VII INFR)

LAARIBI MOHAMED	(POTENZA)
IERARDI MARIO	(L.R. VICENZA)
FEDATO FRANCESCO	(VIS PESARO)

AMMONIZIONE (VI INFR)

BROSCO RICCARDO	(PESCARA)
-----------------	-----------

PIERNO ROBERTO
MANETTA MARCO
GRECO JEAN FREDDI
DAFFARA MANUEL
MEGELAITIS LINAS

(VIRTUS FRANCAVILLA)
(TARANTO)
(L.R. VICENZA)
(VIRTUS VERONA)
(VITERBESE)

AMMONIZIONE (III INFR)

GALAZZINI DAVIDE
MIHAI LUCA ALESSANDRO
LOMBARDI LUCA
SINI SIMONE
MONDONICO DAVIDE
SPAGNOLI ALBERTO
VITALI LEONARDO
KERNEZO GABRIELE
ANTONIAZZI MANUEL
PIANA LUCA
DE CIANCIO RODRIGO FACUNDO
FERREIRA DA SILVA FONSECA REGINALD
FRIGERIO MARCO ROMANO
GIRELLI STEFANO
MALDONADO MOROCHO LUIS ALBERTO
FRANCHINI SIMONE
IMPERIALE MARCO
PELAGATTI CARLO
NICASTRO FRANCESCO
CHIRICO COSIMO
PILATI ALESSANDRO
CANDELLORI KEVIN
BATTAIOLA NICHOLAS
CARDOSELLI CASSIO
CARGNELUTTI RICCARDO
DE ROSA ROBERTO
PORTANOVA DENIS
REDOLFI ALEX
SPINA MARCO
PAGLIUCA MATTIA
ZAGNONI DAVIDE
D'AGOSTINO GIUSEPPE
PELUSO MICHELE
MATTEUCCI EMANUELE
MENSAH DAVIS
ANGILERI ANTONY
FILI' GIUSEPPE
PARLATI SAMUELE
LISBOA DA SILVA GO TIAGO
TRAVAGLINI CHRISTIAN
NAVA RICCARDO
SULJIC CAZIM
DUBICKAS EDGARAS

(TRENTO)
(TRENTO)
(ALESSANDRIA)
(ALESSANDRIA)
(ANCONA)
(ANCONA)
(ANCONA)
(AQUILA MONTEVARCHI)
(ARZIGNANO V.)
(ARZIGNANO V.)
(PICERNO)
(PICERNO)
(FOGGIA)
(LECCO)
(LECCO)
(PADOVA)
(CARRARESE)
(CARRARESE)
(PONTEDERA)
(CROTONE)
(FERALPISALO')
(FIDELIS ANDRIA)
(FIORENZUOLA)
(VIRTUS FRANCAVILLA)
(GELBISON)
(GIUGLIANO)
(GUBBIO)
(GUBBIO)
(GUBBIO)
(IMOLESE)
(IMOLESE)
(JUVE STABIA)
(JUVE STABIA)
(MANTOVA)
(MANTOVA)
(ACR MESSINA)
(ACR MESSINA)
(MONTEROSI TUSCIA)
(NOVARA)
(OLBIA)
(PIACENZA)
(PIACENZA)
(PORDENONE)

SOMMA FRANCESCO	(RECANATESE)
BORGHI LEONARDO	(S. DONATO TAVARNELLE)
RUSSO FEDERICO	(S. DONATO TAVARNELLE)
ANTONINI LUI MATIAS	(TARANTO)
DIAKITE ADAMA	(TORRES)
GHISLANDI DAVIDE ANGELO	(TRIESTINA)
GORI MIRKO	(TRIESTINA)
SARZI PUTTINI DANIELE	(TRIESTINA)
SANDON THOMAS	(L.R. VICENZA)
MERKAJ SILVIO	(VIRTUS ENTELLA)
AUCELLI CHRISTIAN	(VIS PESARO)
RICCI LUCA	(VITERBESE)
SEMENZATO DANIEL	(VITERBESE)

AMMONIZIONE (II INFR)

BALLARINI MARCO	(TRENTO)
MICULI ARMANDO	(ALBINOLEFFE)
PETRUNGARO LUCA	(ALBINOLEFFE)
D'ERAMO MICHAEL	(ANCONA)
DE SANTIS SIMONE	(ANCONA)
BERTOLA NICOLO'	(AQUILA MONTEVARCHI)
ACHIK ISMAIL	(AUDACE CERIGNOLA)
GAVIOLI LORENZO	(PRO PATRIA)
SPORTELLI MORIS	(PRO PATRIA)
FRANCO DANIELE	(AVELLINO)
DIOP ABOU	(PICERNO)
GARATTONI ALESSANDRO	(FOGGIA)
RIZZO ALBERTO	(FOGGIA)
ILARI CARLO	(LECCO)
BENEDETTI GIACOMO	(PONTEDERA)
CUPPONE LUIGI	(PESCARA)
GYABUAA MANU EMMANUEL	(PESCARA)
ROMEO FEDERICO	(FERMANA)
RAFIA HAMZA	(JUVENTUS NEXT GEN)
CELLI ALESSANDRO	(LATINA)
ESPOSITO ANDREA	(LATINA)
CUCCHIETTI TOMMASO	(LUCCHESE)
FERRO LORENZO	(LUCCHESE)
FRANCO DOMENICO	(LUCCHESE)
MADDALONI ROSARIO DAMIANO	(LUCCHESE)
CHIORRA NICCOLO'	(MANTOVA)
STARITA ERNESTO	(MONOPOLI)
VITERITTI ORLANDO	(MONOPOLI)
PICCININI STEFANO	(PERGOLETTESE)
COSENZA FRANCESCO	(PIACENZA)
GONZI JURI	(PIACENZA)
MARZUPIO MANUEL	(PRO SESTO)
GUIEBRE ABDOUL RAZAK	(REGGIANA)
LANINI ERIC	(REGGIANA)
DRAGO GIACOMO	(RENATE)

TANASA ANDREI
ARRAS DAVIDE
ROMANO GASTON MANUEL
GIANOLA FEDERICO
CIOFANI MATTEO
PISSERI MATTEO
CORBARI ANDREA
HALLFREDSSON EMIL
CANNAVO KEVIN
POLIDORI ALESSANDRO


(RIMINI)
(SIENA)
(TARANTO)
(TORRES)
(TRIESTINA)
(TRIESTINA)
(VIRTUS ENTELLA)
(VIRTUS VERONA)
(VIS PESARO)
(VITERBESE)

AMMONIZIONE (I INFR)

ZOMA MOHAMED ALI
ALLEGRI GIACINTO
OLIVERA MACIEL FABRIZIO
RUGGIERO ZAK
SARACCO UMBERTO
FERRANI MANUEL
BOMBAGI FRANCESCO
PANICO GIUSEPPE ANTONIO
VITALE MATTIA
ORFEI ALESSANDRO
ARECO LUCAS GABRIEL
DI GESU' ENRICO SALVATOR
SAVINI GIORGIO
FELIPPE NASCIMENTO LUCAS
SASSI JACOPO
VETTOREL THOMAS
LUCENTI MATTEO
ROSSETTI MATTIA
SIMONETTI LORENZO
MONTINI ALBERTO
FRANCO DAMIANO
CAPUTO GIORGIO
LOLIVA ANDREA
CAMPAGNA JONATHAN
GIACOMELLI STEFANO
SINANI ISMET
VALDIFIORI MIRKO

(ALBINOLEFFE)
(AUDACE CERIGNOLA)
(AUDACE CERIGNOLA)
(AUDACE CERIGNOLA)
(AUDACE CERIGNOLA)
(PICERNO)
(CATANZARO)
(CROTONE)
(CROTONE)
(FIDELIS ANDRIA)
(FIORENZUOLA)
(FIORENZUOLA)
(GELBISON)
(GIUGLIANO)
(GIUGLIANO)
(MONOPOLI)
(PERGOLETTESE)
(PIACENZA)
(RENATE)
(S. DONATO TAVARNELLE)
(SIENA)
(TARANTO)
(TARANTO)
(TORRES)
(L.R. VICENZA)
(VIRTUS VERONA)
(VIS PESARO)

IL GIUDICE SPORTIVO
Dott. Stefano Palazzi



Si precisa che i predetti provvedimenti potranno essere impugnati con ricorso da presentarsi con le modalità e i termini stabiliti dall'art. 71 C.G.S.

Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:

- addebito su conto campionato;
- assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
- bonifico bancario IBAN F.I.G.C. IT73R0100503309000000010000

Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società

Publicato in Firenze il 15 Novembre 2022

IL PRESIDENTE
Francesco Ghirelli